



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF106

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 5

<b>OGGETTO</b>	<b>VERSAMENTO IMPOSTE - TERMINI E RATEAZIONE</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART. 7-QUATER C. 19 DL N. 193/2016; ART. 1 DPR 435/2001 – ISTRUZIONI REDDITI 2018
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>12/06/2018</b>

*Sintesi: quest'anno sia per il versamento delle imposte risultanti delle dichiarazioni Redditi e IRAP che il saldo IVA 2017 potrà essere effettuato nei seguenti termini:*

- entro il 02 luglio 2018 (il 30/06 cade di sabato) senza alcuna maggiorazione
- dal 3 luglio al 20 agosto 2018: con la maggiorazione dello 0,4% (il termine differito di 30 gg, cade il 1 agosto 2018 e per effetto dalla cd "pausa di ferragosto" slitta al 20/08/2018).

L'art. 17 c. 1 Dpr n. 435/2001 (come modificato dall'art. 7-quater c. 19 DL n. 193/2016) prevede che il versamento del saldo delle imposte va eseguito:

- non più entro il 16 giugno
- ma entro il 30 giugno dell'anno (30 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo, per i soggetti Ires)

In via generale, il versamento delle imposte risultanti dai modd. Redditi 2018 ed Irap 2018 vanno effettuati:

- entro il **02 luglio 2018** (il 30/06 cade di sabato) senza alcuna maggiorazione
- dal **3 luglio al 20 agosto 2018**: con la **maggiorazione dello 0,4%** (il termine differito di 30 gg, cade il 1 agosto 2018 e per effetto dalla c.d. pausa di ferragosto slitta al **20/08/2018**).

I termini indicati riguardano:

- le persone fisiche non titolari di partita IVA
- le persone fisiche titolari di partita IVA
- le società di persone.

## **SOGGETTI IRES**

E' necessario distinguere tra:

- soggetti **"solari"**
- soggetti **"non solari"**

In entrambi i casi si applicano le seguenti regole:

- ✓ se approvano il bilancio nei 120 gg: effettuano i versamenti entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (02/07/2018)
- ✓ se approvano il bilancio oltre i 120 gg: effettuano i versamenti entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Ne deriva che dovranno rispettare i termini di versamento indicati:

- sia i **soggetti solari**: indipendentemente dalla data di approvazione del bilancio
- che i **soggetti non solari** che hanno approvato il bilancio entro il **31/05/2018**

Diversamente:

- i **soggetti non solari** che hanno approvato il bilancio entro il dal **01/06/2018 al 29/06/2018**
- dovranno effettuare i versamenti nei seguenti termini:
  - ✓ **31/07/2018** senza maggiorazione
  - ✓ **30/08/2018** con la maggiorazione dello **0,40%**.

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)

### TERMINI DI VERSAMENTO DI SALDO 2017 E ACCONTO 2018

SOGGETTO	TIPOLOGIA	TERMINE VERSAM.	MAGGIORAZ. 0,4%
PERSONE FISICHE	Privati (*)	02/07/2018	20/08/2018
	Titolari di partita Iva	02/07/2018	20/08/2018
SOCIETA' DI PERSONE E STUDI ASSOCIATI	-	02/07/2018	20/08/2018
SOCIETA' DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI (esercizio solare)	Approvaz. Bilancio	Data	
	NO "particolari esigenze"		02/07/2018 20/08/2018
	CON "particolari esigenze" (180gg)	entro 31/05/2018 entro 29/06/2018	02/07/2018 20/08/2018 31/07/2018 30/08/2018

### SOCIETA' DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI – ESERCIZIO NON SOLARE

ESERCIZIO	APPROVAZIONE DEL BILANCIO		SALDO 2017 e 1° ACC. 2018	2ª ACC. 2018
<u>Non solari</u>	senza particolari esigenze	entro 120gg da fine esercizio	<b>30 del 6° mese successivo</b> alla chiusura del periodo d'imposta (+ 30gg con 0,4%)	Ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio
		oltre 120gg da fine esercizio		
	con particolari esigenze	entro 180gg da fine esercizio	<b>30 del mese successivo</b> a quello di approvazione (+ 30gg con 0,4%)	
		oltre 180gg da fine esercizio		

#### Esempio1

Srl con esercizio coincidente con l'anno solare approva il bilancio il 25/04/2018 (cioè con qualche giorno di anticipo rispetto al termine del 30/04/2018, 120° giorno dal 31/12/2017); il termine di versamento:

- cade al 02/07/2018
- oppure al 20/08/2018 con la maggiorazione dello 0,4%

#### Esempio2

Nell'esempio precedente si ponga ora che la società approvi il bilancio il 15/05/2018, in 2° convocazione; il termine di versamento non cambia:

- termine ordinario al 02/07/2018
- termine differito con la maggiorazione dello 0,4% al 20/08/2018.

### VERSAMENTI INTERESSATI:

- IRES, IRPEF (e relative addizionali regionale e comunale) ed IRAP
- imposte sostitutive (cedolare secca; contribuenti minimi/forfettari, rivalutazione beni d'impresa; ecc.)
- imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE)
- acconto del 20% sui redditi a tassazione separata
- adeguamento agli Studi di settore (inclusa maggiorazione del 3%)
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata dei professionisti senza Cassa e contributi Cipag).



#### ATTENZIONE – IMU/TASI: il versamento della 1° rata di IMU e TASI:

- ➔ non è stato oggetto di differimento al 30/06 da parte del DL n. 193/2016
- ➔ rimanendo, pertanto, fissato al 18/06/2018 (il 16/06 cade di sabato)



#### ATTENZIONE – ASSEGNAZIONE AI SOCI e RIVALUTAZIONI

- Per quanto riguarda l'imposta sostitutiva derivante dalle seguenti operazioni effettuate nel 2017:
- assegnazione di beni ai soci

### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

▪ **estromissione dell'immobile** strumentale dell'impresa individuale la norma istitutiva prevede il versamento della 2° rata (del 40%) nel **termine "fisso" del 16/06/2018** (art. 1 c. 120 L. 208/2015); ciò significa che:

- non è ammesso rateizzare il versamento fino a novembre
- né differirlo di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%.

Al contrario, per le altre operazioni agevolate (**rivalutazione beni d'impresa; affrancamento riserve in sospensione da rivalutazione o disallineamenti**) il versamento **coincide con il saldo delle imposte** e va eseguito **in soluzione unica**; dunque si ritiene ammesso

- procedere al **versamento rateizzato** fino a novembre (CM 50/2002)
- procedere al **differimento di 30 giorni** con la **maggiorazione dello 0,4%**.

### IL PAGAMENTO RATEIZZATO

Importo rateizzato: la rateizzazione può riguardare:

- tutti gli **importi a debito** (es: Ires, alcune imposte sostitutive, ecc.)
- o **solo alcuni degli importi a debito**.

L'opzione per il versamento a rate è esercitata nel **modello F24** presentato per il primo versamento, a seconda che il soggetto sia titolare o meno di partita IVA.

Numero di rate: a **scelta** del contribuente, ma l'ultima rata non può eccedere il **mese di novembre**.



#### **ATTENZIONE** - Scadenza delle rate successive

Il termine di versamento delle rate successive alla 1° (rimasto invariato) varia a seconda della natura del soggetto obbligato:

- al 16 di ciascun mese per i titolari di partita Iva
- entro il termine di ciascun mese per i non titolari di partita Iva

Interessi di rateazione: sono pari allo 0,31% su base mensile (4% su base annua) e decorrono dal termine per il versamento delle imposte a saldo. Trattandosi di interessi, il calcolo viene effettuato rapportando il tasso mensile al numero dei giorni intercorrenti tra la data della prima rata e le scadenze successive.

Differimento pagamento al 20/08: in caso di differimento del pagamento al 20 agosto, ai fini della rateizzazione va considerato l'importo complessivamente dovuto maggiorato dello 0,40%; di conseguenza, ciascuna rata è determinata dividendo l'importo così maggiorato per il numero di rate scelto.

I soggetti non titolari di partita IVA che differiscono il versamento al 20/08/2018 con la maggiorazione dello 0,40% e scelgono la rateazione devono versare la prima rata entro il 20/08 senza alcun interesse.

Proroga di Ferragosto: prevede il differimento al 20/08/2018 delle scadenze che cadono tra il 1/08/2018 ed il 20/08/2018.

### NON TITOLARI DI PARTITA IVA

VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 02/07/2018		
rata	scadenza	interessi %
1°	02/07/2018	-
2°	31/07/2018	0,31
3°	31/08/2018	0,64
4°	01/10/2018	0,97
5°	31/10/2018	1,30
6°	30/11/2018	1,61

VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 20/07/2018		
rata	scadenza	interessi %
1°	20/08/2018	-
2°	31/08/2017	0,11
3°	01/10/2018	0,44
4°	31/10/2018	0,77
5°	30/11/2018	1,10

#### **CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)

**TITOLARI DI PARTITA IVA**

VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 02/07/2018		
rata	scadenza	interessi %
1°	02/07/2018	0-
2°	16/07/2018	0,16
3°	20/08/2018	0,49
4°	17/09/2018	0,82
5°	16/10/2018	1,15
6°	16/11/2018	1,48

VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 20/07/2018 (*)		
rata	scadenza	interessi %
1°	20/08/2018	-
2°	20/08/2018	0,00
3°	17/09/2018	0,33
4°	16/10/2017	0,66
5°	16/11/2017	0,99

(\*) L'importo va preventivamente maggiorato dello 0,40%

I termini di versamento sopra esposti nonché la rateizzazione interessano sono applicabile anche per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuti dai contribuenti minimi (5%) e dai contribuenti forfetari (15%).

<b>ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE</b>	In caso di adeguamento agli studi di settore:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>la maggiore IVA dovuta va versata entro il 02/07 o 20/08 (0,40%). Possibile procedere alla rateizzazione:</li> <li>la maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza tra i ricavi / compensi presunti da GERICO e quelli contabilizzati, se la differenza è superiore al 10% dei ricavi / compensi contabilizzati, con possibilità di differire il versamento al 20/08 (+ 0,40%). Non è possibile la rateizzazione.</li> </ul>

FATTISPECIE	RATEIZZAZIONE
Imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2016 da quadro EC	NO
Imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni	NO
Cedolare secca redditi da locazione di immobili abitativi e relative pertinenze	SI
Contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a € 300.000.	SI
IVIE/IVAFE	SI
Imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie	NO
Imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie	NO

**MOD. F24 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE**

VERSAMENTO	SOGGETTO	COMPENSAZIONE	MODALITÀ UTILIZZABILE
F24 "A ZERO"	chiunque	TOTALE	Entratel / Fisconline
F24 "A DEBITO"	Titolare partita IVA	CON COMPENSAZIONE (qualsiasi tributo per qualsiasi importo)	Entratel / Fisconline
		SENZA COMPENSAZIONE	- Entratel / Fisconline - remote / home banking
	Privato	CON COMPENSAZIONE	- Entratel / Fisconline - remote / home banking
		SENZA COMPENSAZIONE	- Entratel / Fisconline - remote / home banking - modello cartaceo

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

**VERSAMENTO SALDO IVA 2017**

Anche il saldo IVA può essere versato:

- **entro il 02/07/2018**
  - ✓ maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16.3 e il 30.6: la **maggiorazione** sarà, dunque, **pari all'1,6%** ( $0,40\% \times 4$ )
- **entro il 20/08/2018** applicando a quanto dovuto al 2.7 l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

In entrambi i casi si potrà procedere al versamento per interno o procedere al versamento rateale.

VERSAMENTO 02/07/2018			
RATEIZZAZIONE	-	maggiorando il dovuto dell'1,6%	
	-	dividendo l'importo per il numero di rate scelto	
	-	applicando ad ogni rata successiva alla prima gli interessi dello 0,33% mensile	
	<b>n. rata</b>	<b>scadenza</b>	<b>% int.</b>
	<b>1</b>	02-lug	0
	<b>2</b>	16-lug	0,33%
	<b>3</b>	20-ago	0,66%
	<b>4</b>	17-set	0,99%
	<b>5</b>	16-ott	1,32%
	<b>6</b>	16-nov	1,65%

**Esempio3**

Una impresa ha determinato un saldo Iva annuale a debito di €. 8.000.  
Non ha versato al 16/03 in quanto ha scelto di **rateizzare dal 20 agosto**.

Si sceglie di rateizzare dal 20/08:

	Importi	Calcoli
<b>Saldo a giugno:</b>	8.096,00	(8.000 + 1,6%)
<b>Ulteriore maggioraz. 0,4%:</b>	32,38	(8.096 + 0,4%)
<b>Saldo Iva maggiorato:</b>	<b>8.128,38</b>	

Si sceglie di versare in n° 5 rate (il massimo)

Importo rata (q.ta capitale): €. **1.625,68**

n. rata	scadenza	Q.ta cap.	% int.	Q.ta int.	Tot. rata
<b>1</b>	20-ago	1.625,68	0	-	1.625,68
<b>2</b>	20-ago	1.625,68	0	-	1.625,68
<b>3</b>	17-set	1.625,68	0,33%	10,73	1.636,41
<b>4</b>	16-ott	1.625,68	0,66%	16,09	1.641,77
<b>5</b>	16-nov	1.625,68	0,99%	21,46	1.647,14